



COMUNE di MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria – 1^a convocazione - Seduta del 13.6.2016

oooooooooooooooooooooooooooo

N. 18 del 13.6.2016

Oggetto: **Regolamento sul diritto di interpellato - Approvazione.**

L'anno **DUEMILASEDIC** il giorno **TREDICI** del mese di **GIUGNO** dalle ore **19.30** fino alle ore **20.30** in **continuazione** nella sala delle adunanze consiliari, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	Russo Custode	Sindaco	X	
2	Foglietta Anna Maria	Consigliere	X	
3	Biello Altiero	Consigliere	X	
4	Cristinzio Michele	Consigliere	X	
5	Mancini Anna	Consigliere	X	
6	Cianfrani Gabriele	Consigliere	X	
7	Delli Carpini Luca	Consigliere	X	
8	Faralli Francesco	Consigliere	X	
9	Biello Michele	Consigliere	X	
10	Altobelli Nicola	Consigliere	X	
11	De Giacomo Michele	Consigliere	X	
	TOTALE		11	

Partecipa il Segretario Comunale Lucia Guglielmi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Russo Custode assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 6, co. 6, della Legge 11.3.2014 n. 231 ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;

- che in attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27.7.2000 n. 212); che, pertanto, dal 1° gennaio 2016 la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156/2015 ed in particolare: dall'art. 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso);

RILEVATO che, tuttavia, il nuovo quadro normativo prevede le seguenti diverse tipologie di interpello delle quali solo l'interpello ordinario e l'interpello antiabuso risultano applicabili ai tributi comunali:

- **interpello ordinario**: riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza. Tale tipologia di interpello è applicabile ai tributi comunali;

- **interpello probatorio**: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società "non operative" (articolo 30 della legge 724 del 1994). Tale tipologia di interpello nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali;

- **interpello antiabuso**: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo. Tale tipologia di interpello è applicabile ai tributi comunali (Corte di Cassazione, sentenza 30 novembre 2009 n. 25127, applicazione del concetto di abuso del diritto in una controversia relativa all'ICI dovuta per un area fabbricabile pertinenziale);

- **interpello disapplicativo**: riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi. Tale tipologia di interpello è inapplicabile ai tributi comunali;

EVIDENZIATO che l'art. 12 del d.lgs. n. 156/2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016;

CONSIDERATO che l'art. 8, co. 3, del decreto dispone che *«Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I»* ;

DATO ATTO

- che l'art. 8, comma 4, reca una disposizione transitoria, applicabile solo alle Agenzie fiscali, in base alla quale fino all'emanazione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie restano applicabile le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza e che, con riferimento agli enti locali, non è stata prevista analoga disposizione, pertanto nelle more dell'attuazione di quanto previsto non è possibile applicare in via transitoria il precedente regolamento che ogni ente avrebbe dovuto adottare in base a quanto disposto dall'art. 1, co. 4 della legge n. 212/2000;

- che, pertanto, nelle more dell'aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal d.lgs. n. 156/2015 sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2016, e ciò ovviamente anche nell'ipotesi in cui il Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello, come nel caso di questo Ente;

- che, per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016 (in quanto termine previsto

per l'approvazione dei bilanci di previsione), ovvero quello attualmente previsto per l'adozione delle delibere tributarie, ma nel rispetto del termine previsto nell'art. 8, co. 3, del D.lgs. n. 156/2016, l'approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1° luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge;

RITENUTO, per quanto innanzi esposto approvare un regolamento sul dritto di interpello predisposto dagli uffici competenti, che ha la funzione di regolare la materia, essenzialmente sotto l'aspetto procedurale, adattando le previsioni di legge all'Ente locale;

Udito il segretario comunale che illustra brevemente il regolamento su richiesta del consigliere Biello Michele,

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal Responsabile di servizio sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel presente atto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 26/00;

Con voti favorevoli palesemente e legalmente espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 11 presenti essendosi astenuti n. 3 consiglieri (Biello Michele, Altobelli Nicola e De Giacomo Michele)

DELIBERA

la premessa, che qui si intende per ripetuta e trascritta, è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

APPROVARE il regolamento sul diritto di interpello, composto da n. 5 (cinque) articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

PARERE preventivo art. 49 d. Lgs. n. 267/00

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile di Servizio

f.to arch. Italia Biello

COMUNE DI MONTERODUNI

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Indice

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 - *Presentazione dell'istanza dell'interpello*

Articolo 3 - *Istanza di interpello*

Articolo 4- *Adempimenti del Comune*

Articolo 5 - *Efficacia della risposta all'istanza di interpello*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27.7.2000 n. 212, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, e del decreto legislativo 24.9.2015 n. 156, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;
 - d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.
2. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27.12.2013 n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Monteroduni.

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Russo Custode

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione è stata **pubblicata all'Albo Pretorio** del comune in data **14.6.2016** per rimanervi per **15 giorni consecutivi**.

Monteroduni, li 14.6.2016

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

diviene esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

Monteroduni, li 14.6.2016

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
Lucia Guglielmi